

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2026, n. 24-3081

Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 "Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno". Disposizioni sul termine del procedimento, in deroga all'articolo 2, comma 8, dell'Allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 854/A1614A/2025 dell'11 novembre 2025, in attuazi..



Seduta N° 190

Adunanza 21 SETTEMBRE 2026

Il giorno 21 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Daniela CAMERONI - Federico RIBOLDI

DGR 24-3081/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 “Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno”. Disposizioni sul termine del procedimento, in deroga all’articolo 2, comma 8, dell’Allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell’8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 854/A1614A/2025 dell’11 novembre 2025, in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di cui alla D.G.R. n. 1-8735 del 10 giugno 2024.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- la legge regionale n. 16/2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, per l’attuazione delle finalità in essa previste, dispone, tra le altre misure, all’articolo 4, la concessione di un’indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni;
- il medesimo articolo 4 demanda alla Giunta regionale, nell’ambito del provvedimento di attuazione previsto all’articolo 16, la definizione dell’importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell’indennità, nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano;
- con la D.G.R. n. 5-13189 dell’8 febbraio 2010, adottata in applicazione del citato articolo 16, sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni attuative del sopra richiamato articolo 4, contenute negli

articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato;

- con la D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, in particolare, sono state approvate, ai sensi del citato articolo 16, le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale n. 16/2008, contenute nell'Allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 del suddetto Allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come modificata dalla D.G.R. n. 35-4916 del 20 aprile 2017;

- con la D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022 è stato ridefinito l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, a parziale modifica della suddetta D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021;

- con la D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022 sono state precisate disposizioni sul regime di aiuti applicabile per l'erogazione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno;

- con la D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025 sono stati riformulati gli articoli 1 e 2, di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022, disponendo di:

- rimodulare l'indennità in ragione della rappresentatività delle specie nell'ambito delle piante tartufigene oggetto di indennità, fissando il massimale in 20,00 euro per le querce, 18,00 euro per le altre specie arboree, nocciolo escluso, e 12,50 euro per il nocciolo qualora siano disponibili ulteriori risorse;
- modificare il termine per l'istruttoria e l'inserimento a sistema delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento, rendendolo di 90 giorni, anziché 60 a fronte delle costanti difficoltà segnalate dai comuni nel concludere l'istruttoria nei termini prescritti.

Richiamato, in particolare, che le suddette nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008 fissano in 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito nel bando, il tempo utile per l'espletamento dell'istruttoria da parte della competente Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 3 bis della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e per l'inserimento a sistema informatizzato delle risultanze istruttorie.

Dato atto che:

- con la D.D. n. 854/A1614A dell'11 novembre 2025 è stato approvato l'avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, approvato con D.G.R. n. 1-8735 del 10 giugno 2024, e della D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, fissando il termine per la presentazione delle domande al 27 gennaio 2026;

- con la D.D. n. 24/A1614A del 20 gennaio 2026, il termine per la presentazione delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in adesione al bando approvato con la citata D.D. n. 854/A1614A dell'11 novembre 2025, è stato prorogato al 27 febbraio 2026 determinando, di conseguenza, il termine per la conclusione delle istruttorie da parte dei comuni il giorno 28 maggio 2026.

Preso atto, inoltre, come da documentazione agli atti della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", Settore "Foreste", delle segnalazioni effettuate rispettivamente da:

Comune di Moncestino (prot. n. 74969 del 18 maggio 2026), Comune di Treville (prot. 81536 del 28 maggio 2026), Comune di Dernice (prot. 82579 del 29 maggio 2026), Comune di Avolasca (prot. 82580 del 29 maggio 2026), Comune di Tonco (prot. 82607 del 29 maggio 2026), Comune di Antignano (e-mail del 3 giugno 2026), Comune di Garbagna (e-mail del 3 giugno 2026), Comune di Agliano Terme (prot. 91608 del 18 giugno 2026), Comune di Prasco (prot. 99880 del 3 luglio 2026), circa il mancato perfezionamento degli adempimenti, con richiesta di stabilire un nuovo congruo termine di conclusione.

Dato atto che il sopra citato Settore “Foreste” ha verificato che:

- come rilevato dai dati disponibili sul “Portale tartufi”, alla chiusura del sopra citato bando in data 27 febbraio 2026, le domande di indennità correttamente trasmesse con modalità informatizzata, pari a n. 1007, interessano 215 comuni vocati;
- di questi ultimi, 36 Comuni (circa il 17%) risultano non aver completato l’istruttoria entro il termine procedimentale del 28 maggio 2026, per un totale di 108 domande (circa l’11%), sul totale di 1007.

Ritenuto che, a fronte delle difficoltà segnalate dai suddetti Comuni nel concludere la rispettiva istruttoria entro i termini prescritti, sia opportuno prevedere che, a tutela dei potenziali beneficiari, per i sopra citati Comuni, che risultano non aver completato l’istruttoria entro il termine procedimentale del 28 maggio 2026, la proroga di tale termine.

Richiamato che la legge regionale n. 14/2014 detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare, all’articolo 8, disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti.

Dato atto che, come da verifiche del sopra citato Settore “Foreste”, al fine di poter soddisfare le suddette necessità e richieste, stante la natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sussistono le condizioni per prevedere di derogare al comma 8, dell’articolo 2 alla D.G.R. n. 5-13189 dell’8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, secondo cui “acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”, consentendo che, con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 854/A1614A/2025 dell’11 novembre 2025, come modificata con D.D. n. 24/A1614A/2026 del 20 gennaio 2026, i Comuni vocati completino l’istruttoria entro 30 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della determinazione attuativa della deliberazione della Giunta regionale di approvazione di tale proroga.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del suddetto Settore “Foreste”, la suddetta disposizione sui termini non genera un’incidenza sostanziale sui contenuti della D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, né riveste carattere generale e non incide in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, né trasferisce beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative, ovvero non concerne semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

Sentita, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 16/2008, la Commissione consiliare competente in data 16 settembre 2026.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, disporre che, in deroga al comma 8, dell’articolo 2 dell’allegato alla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, secondo cui “acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”, e con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 854/A1614A/2025 dell’11 novembre 2025, come modificata con D.D. n. 24/A1614A/2026 del 20 gennaio 2026, i Comuni vocati completino l’istruttoria entro 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo della presente deliberazione, potendo in tal modo disporre di 120 giorni.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto detta disposizioni di natura meramente procedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

di disporre che, in deroga al comma 8, dell'articolo 2 dell'allegato alla D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, secondo cui "acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento", e con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 854/A1614A/2025 dell'11 novembre 2025, come modificata con D.D. n. 24/A1614A/2026 del 20 gennaio 2026, i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo della presente deliberazione, potendo in tal modo disporre di 120 giorni;

di demandare alla Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", Settore "Foreste", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e la sua pronta trasmissione agli Enti interessati, nonché l'opportuna configurazione del servizio informativo disponibile in rete di cui all'articolo 2 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".